

FAQ – Whistleblowing

Guida alla corretta segnalazione degli illeciti

D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante *«La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»*.

COS'È IL WHISTLEBLOWING?

È la segnalazione di atti e omissioni vietati dalla legge di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Chi può segnalare?

- ▶ Dipendenti subordinati della SPI s.r.l., indipendentemente dal contratto di lavoro;
- ▶ Lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività alla SPI s.r.l.;
- ▶ Personale della SPI s.r.l. con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ▶ Ex dipendenti e dipendenti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato o candidati per i quali la fase di assunzione è ancora in corso.

Quando si può segnalare?

- ▶ Prima che si concretizzi il rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ▶ Durante il periodo di prova o il rapporto lavorativo;
- ▶ Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Chi riceve la segnalazione?

La segnalazione di illecito viene gestita dalla Società esterna incaricata dalla SPI s.r.l.

Per ragioni di completezza è opportuno evidenziare che la segnalazione può essere inviata attraverso utilizzo della piattaforma dedicata presente sul sito istituzionale della Società e senza ordine di preferenza, anche ad ANAC, ovvero trasmessa, sotto forma di denuncia, all'autorità giudiziaria o contabile.

Cosa si può segnalare?

Fatti commissivi o omissivi commessi da persone riferibili a persone della SPI s.r.l. ✓

Violazioni del MOG 231 adottato dalla SPI s.r.l. e delle procedure che ne costituiscono attuazione ✓

Meri sospetti o voci, rimostranze personali del segnalante ✗

Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 ✓

Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali ✓

Rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione e con i superiori gerarchici o i colleghi ✗

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Perché fare una segnalazione?

Perché l'azienda può per tempo individuare e porre rimedio a potenziali fatti illeciti che possono ledere l'interesse e l'integrità della Società e di terzi.

Quali le modalità per inviare una segnalazione?

La segnalazione Whistleblowing può essere presentata:

- ▶ online, tramite Piattaforma informatica accessibile dal sito internet della SPI s.r.l. – <https://spi.whblowing.it>
Il canale informatico è da considerarsi prioritario in quanto idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.
- ▶ a mezzo Posta ordinaria: all'indirizzo dedicato della SPI s.r.l. – Via G. Jannelli 23/H 80128 - Napoli (NA).

Sono ammesse segnalazioni anonime?

- La SPI s.r.l. attraverso la piattaforma Whistleblowing consente al segnalante di procedere sia con segnalazioni nominative che anonime.

La Società auspica che nelle segnalazioni sia resa nota l'identità del segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

Le generalità del segnalante in ogni caso rimarranno riservate.

Chi riceve le segnalazioni?

Le segnalazioni inviate a mezzo la presente piattaforma sono ricevute dalla Società esterna che si occupa della gestione delle segnalazioni di illeciti, che prontamente prenderà in carico la stessa dandone al contempo notizia alla Direzione aziendale.

Quali tutele per il segnalante?

- ▶ L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso;
- ▶ qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del segnalante è da considerarsi nullo;
- ▶ limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione di informazioni coperte da obbligo di segreto, a tutela del diritto d'autore ovvero alla protezione dei dati personali.

Da chi e come viene gestita la segnalazione?

La segnalazione viene gestita dalla Società esterna incaricata dalla SPI s.r.l. di gestire le segnalazioni di illecito in stretta e pronta collaborazione con la Direzione aziendale.

Come verificare l'andamento della segnalazione?

La segnalazione arriva direttamente al soggetto esterno che si occupa di prenderla in carico e rilasciare alla persona segnalante apposito avviso di ricevimento della stessa entro 7 giorni dalla data di ricezione.

All'atto dell'invio della segnalazione il segnalante riceve la chiave privata (codice di 16 cifre) mediante l'utilizzo della quale può in ogni momento verificare lo stato della segnalazione e comunicare con la Società esterna che si occupa della gestione della stessa.

Il responsabile della gestione della segnalazione mantiene le interlocuzioni con il soggetto segnalante e, se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni allo stesso e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Entro e non oltre 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento il responsabile della gestione delle segnalazioni fornisce riscontro al segnalante rispetto alle attività di accertamento. In mancanza di tale avviso, procede entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, dando conto delle misure previste, adottate o da adottare al fine di dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Come si può integrare la segnalazione?

Il soggetto segnalante dopo aver inviato la segnalazione può integrarla allegando foto e documenti con eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, accedendo alla segnalazione stessa e inserendo una comunicazione nell'area «messaggi».

Che tutela è assicurata al Whistleblower?

Al segnalante viene garantita la tutela e la protezione, anche attraverso l'anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito. I dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione.

La SPI s.r.l. al fine di incoraggiare i destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce l'anonimato nonché la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi errata o infondata a seguito delle verifiche effettuate.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; inoltre, il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da definirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

In caso di segnalazione falsa?

Nell'ipotesi di segnalazione falsa si applicano le misure previste dalla legge per la tutela degli interessi della SPI s.r.l. e delle persone coinvolte. Con specifico riguardo alle segnalazioni disciplinate dal decreto legislativo n.24/2023, qualora a seguito della verifica della segnalazione emergesse che il segnalante conosceva la falsità della segnalazione, costui è passibile di una sanzione pecuniaria inflitta da parte dell'ANAC che vada 500 a 2.500 euro.

Quali sanzioni?

- da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che non sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo;
- da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure.

Come viene garantita la protezione dalle segnalazioni calunniose o diffamatorie?

Le segnalazioni calunniose o diffamatorie sono vietate e sanzionate secondo legge ed in via disciplinare dalla Società.

Come vengono trattati i dati personali?

I dati personali vengono trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia. Le informazioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento sono disponibili sul sito internet della SPI s.r.l.